

COMUNU DE OLLASTA
Provìntzia de Aristanis

UFÌTZIU SÌNDIGU
Bia de Casteddu, 20 - C.A.P. 09090 - Ollasta (OR)



COMUNE DI ALBAGIARA
Provincia di Oristano

UFÌTZIU SINDACO
Via Cagliari, 20 - C.A.P. 09090 - Albagiara (OR)

☎ 0783/938002 - 📠 0783/938420 - C.F. 00070480959 - E-mail: comunediAlbagiara@gmail.com

ORDINANZA N. 04 del 11.05.2020

OGGETTO: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2020

IL SINDACO

PREMESSO CHE occorre predisporre particolari accorgimenti al fine di prevenire, con l'approssimarsi della stagione in corso e di quella estiva, ogni pericolo legato agli incendi e al proliferare delle zecche e di altri insetti nocivi alla salute umana;

Ritenuto necessario ed urgente tutelare la salute pubblica in particolare, adottando, dovute misure preventive;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 art.3 comma 3 lettera c) e d);

Viste le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio boschivo, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 22/3 del 23/04/2020 ed in particolare l'art. 12 (Terreni e fabbricati) che testualmente recita:

Entro il 1° giugno:

a) I proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

b) I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

c) I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori a 10 ettari accorpati;

d) I proprietari e/o conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all' art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

e) I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Vista la legge 23.12.1978, n.833;

Visto il T.U. approvato con R.D. 27.07.1934, n°1265;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n.267 T.U.E.L. in particolare l'art.50;

ORDINA

Entro il 01 giugno 2020:

1. I proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, dovranno provvedere a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
2. I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli dovranno creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
3. I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole dovranno realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori a 10 ettari accorpati;
4. I proprietari e/o conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all' art. 28, dovranno realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
5. I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, dovranno realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
6. All' interno del centro abitato e nell' immediata periferia i proprietari di aree appartenenti a qualsiasi categoria d'uso, ovvero incolte con presenza di erbacce, rifiuti di qualsiasi genere, sterpi o quanto altro possa costituire pericolo d'incendio o ricettacolo di insetti o di parassiti nocivi, tra cui le zecche, sono tenuti ad effettuare il taglio e l'asporto dei residui di falciatura delle aree entro il 01 giugno 2020; relativamente alle aree urbane periferiche dovranno essere realizzate lungo tutto il perimetro di confine adeguate fasce parafuoco aventi larghezza minima pari a metri 5, prive di qualsivoglia materiale infiammabile, da realizzarsi mediante aratura superficiale del terreno, detta condizione dovrà essere garantita per tutto il periodo in cui vige l'elevato rischio di incendio boschivo, di cui alle prescrizioni Regionali Antincendio.

7. Il divieto del pascolo e del transito degli animali nel centro abitato e nelle aree prospicienti, salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio veterinario dell'Azienda ATS SARDEGNA competente per territorio.

8. Allo scopo di contribuire al mantenimento del decoro urbano e di non arrecare danni a terzi, i proprietari e/o conduttori di terreni o cortili nei quali vi siano alberi, arbusti o siepi devono potarli a filo dei muri delle loro proprietà private, ferme restando, le responsabilità civili e/o penali in capo agli stessi per eventuali danni cagionati a terzi. Sono ammesse sporgenze di bordure floreali di modesta entità di 10/15 cm (prive di spine) a condizione che, le stesse, non siano causa di intralcio ai pedoni, ad esempio se ubicate nei tratti di marciapiede molto stretti e che i proprietari abbiano cura di osservare una puntuale e scrupolosa pulizia dell'area antistante alla bordura;

9. E' fatto obbligo altresì ai proprietari e/o conduttori di immobili di provvedere alla rimozione di eventuali erbacce spontanee, presenti sulle facciate dei fabbricati, ovvero sui muri di recinzione confinanti con la pubblica via;

Trascorsa la data entro cui effettuare la pulizia delle aree di cui sopra, ovvero, in caso di mancato rispetto delle presenti disposizioni, gli inadempienti verranno diffidati mediante comunicazione scritta (diffida), perché provvedano alla ripulitura di tali aree, entro il termine di 5(cinque) giorni dalla data di notifica; decorso detto termine si provvederà ad applicare la sanzione prevista. Al fine di prevenire il proliferare di zanzare, soprattutto della zanzare tigre, e altri insetti alati e nocivi è fatto divieto tenere nei cortili, all'interno del centro abitato, contenitori di qualunque genere con presenza d'acqua e a evitarne il ristagno continuo.

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza, per le quali non sia già prevista specifica sanzione secondo le disposizioni vigenti è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00; Per le sanzioni stabilite ai sensi dell'art.7-bis del T.U. 267/2000 troveranno applicazione le disposizioni previste dalla legge 689/81 e s.m.i.;

Trascorso il termine entro il quale provvedere alla pulizia delle aree indicate nella (diffida) senza che l'interessato abbia ottemperato all'ordine ingiunto si provvederà con l'emanazione di una ordinanza nominativa, la cui inadempienza comporterà l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese al contravventore;

In caso di incendio tutti i cittadini, volontari, collaboreranno con le strutture preposte al coordinamento delle operazioni di spegnimento, in particolare con riferimento al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione, i Vigili del Fuoco, gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;

Agli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica, Agli Agenti e Ufficiali del Corpo Forestale e di V.A., ai Servizi di Igiene Pubblica e Veterinario dell'Azienda ATS n.5 di Oristano, ciascuno per la propria

competenza, e a chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;

Per quanto riguarda le violazioni alle prescrizioni Regionali antincendio troveranno applicazione le disposizioni all' uopo stabilite;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

A norma dell'art.8 della stessa legge n°241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è nominato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

La presente ordinanza è trasmessa:

All' Albo Pretorio;

Alla Prefettura di Oristano: protocollo.prefor@pec.interno.it

Alla Questura di Oristano: gab.quest.or@pecps.poliziadistato.it

Al Comando Carabinieri stazione di Uellus tor21555@pec.carabinieri.it

IL SINDACO

Dr Ing. Marrocu Marco